

notizie a giudicare di cose per lo innanzi meno note; vale a dire che molte Confraternite, sotto questo nome, coprivano e coprono un vero e proprio scopo in forme svariate di pubblica beneficenza, le quali dovrebbero, indipendentemente dalla parte che concerne il provvedimento sugli inabili, essere comprese e governate dalla legge del 1890. Ad esempio, le Confraternite specialmente della Italia meridionale, sono, quasi tutte, opere pie...

Roncalli. Anche quelle dell'Italia settentrionale.

Stelluti-Scaia. Un momento, onorevole Roncalli: non dico che anche nell'Italia centrale e nella settentrionale non ve ne siano; però le Confraternite del mezzogiorno, nella più gran parte, per principale scopo o per più diretto scopo, sono volte alla beneficenza piuttosto che al culto, mentre nell'Italia centrale e superiore lo scopo maggiore è il culto, che non sia la beneficenza.

Nell'uno o nell'altro modo, io credo sia nell'obbligo e nell'interesse del Governo, di definire questa legislazione, rimasta incerta o inapplicata; di distinguere chiaramente e nettamente il culto dalla beneficenza. E a ciò io stimo necessaria una legge apposita.

Non tocca a me di dire se sia opportuno di mantenere le Confraternite come enti destinati solamente al culto; ma opportuno e necessario è di togliere, di preservare, di governare quella parte e quel patrimonio che appartiene alle Opere pie. E non dico solamente delle rendite elemosiniere delle Confraternite, perchè quelle già trovano un provvedimento nelle leggi esistenti e da me citate: ma di tutte le altre rendite, destinate a scopo di Opera pia, le quali sfuggono alla legge del 1890 inquantochè si confondono con le Confraternite, siccome enti distinti e conservati.

Quindi io conchiudo confidando che il Governo riconoscerà la necessità e l'urgenza di presentare speciali disposizioni di leggi che valgano, non dico a correggere la legge del 1890, ma in qualche guisa a completarla, a renderla più spedita, più armonica e più semplice; e che in questa occasione non trascurerà di portare nuovamente la sua attenzione sulle Confraternite dalle quali la beneficenza italiana può trarre non dubbi e notevoli vantaggi. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Mi sono proposto di dire poche parole intorno a questo capitolo, per trattare due argomenti che mi sembrano importanti. Di uno già parlò testè il mio amico Stelluti-Scala; quindi non mi rimane che aggiungere qualche parola per esprimere un concetto che forse non è completamente conforme al suo: parlo delle Confraternite.

Questi istituti, furono regolati dall'articolo 81, anzi da un inciso di quest'articolo, della legge di pubblica sicurezza, e dall'articolo 91 della legge della pubblica beneficenza.

Riconosco anch'io che sarebbe stato meglio sottoporre questi istituti ad una legge speciale, poichè la materia era vasta, era varia, e tale che difficilmente si poteva disciplinare con un breve articolo di legge.

Tuttavia, una volta che la legge vi è, domando solamente all'onorevole ministro dell'interno di procurare che questa legge sia eseguita. Perchè è certamente di una grande importanza che il patrimonio delle Confraternite sia, per la parte che spetta alla beneficenza, devoluto ad essa. Infatti, fino da quando si discuteva la legge per le Opere pie, si constatò che in Italia esistono 9464 Confraternite con patrimonio proprio, le quali hanno nove milioni di rendita, di cui solamente 1,140,000 lire sono devolute alla beneficenza; mentre tutto il resto, cioè 7,810,000 lire, si spende in opere di culto, in feste e luminarie.

Certo è che, trattandosi di un patrimonio così cospicuo ed importante, l'attenzione del Governo deve essere massima, affinchè la legge del 1890 delle opere di beneficenza sia eseguita.

Ora, come accennava testè il mio amico Stelluti-Scala, che cosa si è fatto a questo proposito?

Appena pubblicata la legge, i prefetti si affrettarono a nominare alcuni commissari con incarico di esaminare lo stato delle finanze di queste Confraternite, e lo stato dei loro patrimoni. Però da quell'esame non si sa che se ne sia tratto alcun utile.

L'unico risultato che si ebbe, è stato questo: che, specialmente nelle Confraternite di piccolo patrimonio, lo stipendio assegnato ai commissari, che stava a carico di quelle confraternite, assorbì tutte le rendite dell'anno, e per alcune, anche le rendite degli anni successivi.

Dopo di questo, nulla più si è fatto.